

CAMERA DEI DEPUTATI N. 423

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CECCUZZI**

Disposizioni per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena

Presentata il 4 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel giugno del 1960, veniva presentata in Parlamento, la prima proposta di legge per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale ed artistico della città di Siena, considerata, per la sua tradizione, una città meritevole di particolare attenzione: « Lo splendore artistico e la tradizione culturale che vanta Siena — riporta testualmente il documento, che vide tra i firmatari Amintore Fanfani — sorse nel momento della sua potenza economica-politica, ma oggi la bellezza dei suoi monumenti e degli storici edifici non può più essere solamente conservata, facendo affidamento soltanto nelle limitate possibilità della comunità locale ». Il 3 gennaio del 1963 il testo unificato presentato da parlamentari Dc, Pci e Psi, viene approvato

istituendo così la legge speciale per Siena, un ordinamento che verrà rifinanziato nel corso degli anni. Se ne illustrano di seguito i diversi passaggi.

Con la legge 9 marzo 1976, n. 75, recante proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, è stata autorizzata la spesa complessiva di 4 miliardi di lire, da ripartire in 10 esercizi, decorrenti dall'esercizio finanziario 1975 (articolo 9).

Con la legge 22 dicembre 1984, n. 887, (legge finanziaria 1985) fu previsto un aumento dell'autorizzazione di spesa di 2,5 miliardi di lire da ripartire in ragione di 600 milioni di lire per l'anno 1985 e un miliardo di lire per gli anni 1986 e 1987.

Con la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) è stata prevista un'autorizzazione di spesa di 10 miliardi di lire da ripartire in ragione di 3 miliardi per gli anni 1988 e 1989 e di 4 miliardi per l'anno 1990.

Con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante correttivi di finanza pubblica, venne autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per il finanziamento del programma nell'anno 1994.

Con la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), e con la legge 28 dicembre 1995, n. 556 (legge finanziaria 1996), è stata autorizzata, per gli anni 1995 e 1996 la spesa di 2 miliardi di lire.

Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è stata prevista una autorizzazione di spesa pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1997.

Con la legge 15 dicembre 1998, n. 444, le competenze previste dalla legge speciale per Siena sono state trasferite dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero per i beni culturali e ambientali ed è stata prevista una autorizzazione di spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Con la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, fu autorizzata, per il rifinanziamento di interventi per la città di Siena, una spesa di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444.

Grazie ai finanziamenti delle legge speciale la città di Siena ha così potuto e saputo programmare una pluralità di interventi che hanno consentito di restaurare o risanare monumenti pubblici (articolo 2 della citata legge n. 75 del 1976); monumenti privati e immobili delle contrade (articolo 3 della medesima legge); porzioni dei quartieri cittadini (articolo 4 della medesima legge n. 75 del 1976).

Tra gli immobili che nel tempo sono stati oggetto di interventi di varia entità, ricordiamo: la fortezza Medicea, la fonte di via Pantaneto, l'antiporto di Camollia, il duomo, il museo civico (palazzo comuna-

le), la cappella di piazza del Campo, palazzo Piccolomini sede dell'archivio di Stato (ex direzione provinciale del tesoro e dell'intendenza di finanza), palazzo de « Il Magnifico », palazzo Bellanti, palazzo Bindi Sergardi, palazzo Cinotti, palazzo Marri Martini, palazzo Bardi, palazzo Petroni, palazzo Borghesi, palazzo Bovalini, palazzo De Vecchi, Accademia dei Rozzi, palazzo Venturi, palazzo Torre Maconi, palazzo Saracini, istituto Pendola, palazzo Bianchi, palazzo Nastasi, palazzo Piccolomini Clementini, palazzo Chigi Zondadari, complesso museale del Santa Maria della Scala, San Cristoforo, istituto Campansi, chiesa del Laterino, palazzo Patrizi, fonte dei Pispini, chiesa di Provenzano, chiesa di Santa Lucia, cripta di San Sebastiano, opera metropolitana, palazzo Biagio Cartai, palazzo Spannocchi, palazzo Bandini, lavatoio di Pispini, teatro dei Rozzi, oratorio Santa Caterina, Loggia della Mercanzia, Fortino storico delle donne senesi, restauro degli affreschi del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti, oltre agli immobili di tutte le 17 contrade.

Il finanziamento delle opere ha consentito di attivare un volume finanziario di interventi ben maggiore rispetto a quello stanziato dallo Stato.

La legge speciale per Siena ha consentito, senza dubbio, nuove possibilità per il risanamento e la salvaguardia del centro storico, impegnando i vari soggetti istituzionali e sociali a collaborare su di un problema non solo di vitale importanza per la città stessa, ma indubbiamente di rilievo nazionale ed internazionale, per il carattere esemplare che ha avuto il successo degli interventi realizzati, mirati ad evitare il degrado e la devitalizzazione, o la modificazione brutale che colpisce i centri storici di alcune città italiane.

Va, infatti, sottolineato che anche grazie a questi interventi il centro storico di Siena è stato incluso, nell'anno 1995, dall'UNESCO tra i siti che formano il « patrimonio dell'umanità ».

La legge ha rappresentato, inoltre una delle prime testimonianze sulla capacità del Parlamento e dello Stato di supportare

le politiche locali sullo sviluppo sostenibile dei centri storici.

Siena è stata, infatti, la prima città italiana ad istituire nel suo nucleo abitativo originario, negli anni sessanta e in pieno *boom*, economico, una zona a traffico limitato; va, inoltre, sottolineata la rigidità dei piani regolatori approvati negli ultimi cinquanta anni che hanno tutelato in maniera inflessibile l'architettura e il paesaggio urbano. Tutti questi accorgimenti non sarebbero stati possibili allora senza l'aiuto di risorse pubbliche aggiuntive che hanno permesso il perseguimento di interventi e decisioni mirati alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico ed architettonico, la cui tutela non poteva essere sostenuta soltanto dall'amministrazione comunale o dai privati residenti.

Se si escludono, quindi, i primi anni novanta dello scorso secolo, caratterizzati, peraltro, da una operazione delicata e difficile di risanamento del debito pubblico, la legge speciale è stata finanziata ininterrottamente dal 1963 al 2003. Contributi che sono stati attivati anche nella seconda metà degli anni novanta quando l'introduzione dell'euro comportava una maggiore attenzione per lo stato generale della finanza pubblica.

Una legge, quindi, di valenza e significato storici la cui importanza è evidentemente sfuggita all'ultimo Governo di centrodestra che, per evidenti motivi di ritorsione e discriminazione politica, nella scorsa legislatura, ha privato di fatto non solo la città e la comunità locale, ma un sito storico di rilevanza mondiale, di finanziamenti e di risorse indispensabili per la sua salvaguardia ed il suo corretto mantenimento.

Questa premessa è necessaria per sottolineare come, nel corso degli anni, siano in parte mutate le motivazioni ma non la necessità di una legge speciale per la città di Siena.

Il centro storico rappresenta, per le peculiari caratteristiche, la sua identità culturale e l'immagine caratterizzante, uno degli esemplari di maggiore importanza sia dal punto di vista storico-artistico sia da quello storico-urbanistico. Una ric-

chezza che attrae ogni anno enormi flussi di turismo scolastico (Siena è una delle città italiane preferite da questo *target*), italiano ed internazionale. La tipologia di visitatori, che nella maggior parte dei casi restano in città per uno o due giorni, sta mettendo in seria crisi la sostenibilità ricettiva del capoluogo e la capacità di gestione degli arrivi e delle partenze continue di tali flussi turistici. Il rifinanziamento della legge speciale potrebbe evitare, in un breve futuro, la decisione già applicata da altre amministrazioni comunali in Italia, di istituire un *ticket* di ingresso al centro storico: una scelta che potrebbe rivelarsi necessaria per continuare a tutelare il patrimonio cittadino.

Non va poi dimenticata la presenza a Siena di due degli Atenei più prestigiosi d'Italia, una università statale ed una università per stranieri che richiamano migliaia di giovani da tutto il mondo. La maggior parte delle strutture didattiche, per esigenze logistiche, sono presenti all'interno del centro storico, una scelta sostenuta anche dagli enti locali per non ghettizzare la comunità studentesca e per favorirne l'integrazione all'interno del tessuto cittadino.

Queste politiche necessitano però di finanziamenti per contribuire a mantenere funzionali tali strutture e realizzare interventi mirati per permettere al centro cittadino di ospitare in maniera ottimale quegli studenti che hanno scelto Siena per intraprendere la loro carriera universitaria.

Le risorse che possono provenire dalla legge speciale rappresentano, inoltre, un elemento importante a sostegno dell'attività delle contrade. I finanziamenti ottenuti in questi anni, come abbiamo ricordato, hanno permesso di restaurare edifici e strutture appartenenti alle diciassette contrade: si tratta per la maggior parte dei casi di beni di notevole valore artistico, la cui conservazione non può ricadere soltanto sulle singole comunità che si basano essenzialmente su attività di volontariato ed autotassazione. La millenaria attività delle contrade rappresenta un valore aggiunto dalla cittadinanza senese, capace di

mantenere quelle tradizioni, quella cultura civica e quella coesione sociale che sono stati un elemento fondante per la conservazione e la tutela fino ad oggi del patrimonio architettonico locale. Un patrimonio, quindi, che ha bisogno di ulteriori finanziamenti per essere correttamente conservato e tramandato alle generazioni future.

Queste considerazioni sono state utili per ribadire come esistano ancora oggi i presupposti per rifinanziare la legge speciale. Siena in questi anni ha valorizzato il proprio patrimonio, aprendo al pubblico numerosi spazi e locali di straordinaria valenza artistica. Anche se l'intero centro storico può essere considerato un complesso museale vero e proprio va sottolineato come la città di Siena vanti il primato in Italia del rapporto musei residenti, ben trentasette centri espositivi di cui riportiamo di seguito la lista: Museo Civico e Torre del Mangia, Museo d'arte per bambini, Istituzione Santa Maria della Scala, Museo archeologico nazionale, Palazzo delle Papesse-Centro d'arte contemporanea, Museo dell'Opera metropolitana, Cripta del Duomo, Duomo e Libreria Piccolomini, Pinacoteca Nazionale, Oratorio di San Bernardino e Museo diocesano di arte sacra, Archivio di Stato, Museo delle tavolette di Biccherna, Santuario e casa di santa Caterina, Museo della Società esecutori di pie disposizioni, Museo Bologna-Buonsignori, Museo nazionale dell'antartide, Orto botanico, Museo di storia naturale, Museo Aurelio Castelli, Osservatorio sismico, meteorologico, astronomico, Museo della Nobile Contrada dell'Aquila, Museo della Nobile Contrada del Bruco, Museo della Contrada della Chiocciola, Museo della Contrada Priora della Civetta, Museo della Contrada del Drago, Museo della Contrada Imperiale della Giraffa, Museo

della Contrada Sovrana dell'Istrice, Museo della Contrada del Liocorno, Museo della Contrada della Lupa, Museo della Nobile Contrada del Nicchio, Museo della Nobile Contrada dell'Oca, Museo della Contrada Capitana dell'Onda, Museo della Contrada della Pantera, Museo della Contrada della Selva, Museo della Contrada della Tartufa, Museo della Contrada della Torre, Museo della Contrada di Valdimonte.

Una *leadership* che viene mantenuta anche a livello provinciale (primo posto in Toscana con sei strutture ogni 20 mila abitanti).

Nasce da tutto questo l'esigenza di rifinanziare la legge che ha regolato la conservazione dei monumenti presenti nella città, indirizzando in una concertazione continua tra comune, soprintendenza e provveditorato alle opere pubbliche, l'attività di recupero e restauro per la valorizzazione che è stato opportuno e possibile effettuare.

La motivazione di una legge speciale nasce dalla convinzione che questa città non può costituire patrimonio esclusivo di chi vi abita, ma costituisce un patrimonio di valore internazionale, il cui mantenimento risulterebbe difficile con le sole risorse della città. Ed è in tale senso comprensibile l'intervento dello Stato.

Dunque, la presente proposta di legge intende finanziare, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, finalizzati alla realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della città di Siena nonché per il risanamento civico e per il restauro urbanistico delle contrade storiche e degli edifici, di proprietà privata, compresi nel centro storico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Prosecuzione degli interventi
per la città di Siena).*

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. La somma complessiva di 15 milioni di euro per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge n. 75 del 1976 è ripartita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 75 del 1976, è disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976; nei successivi tre mesi la regione stessa, sentita la soprintendenza competente, adotta le proprie determinazioni e le comunica al comune.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0013690